

REDDITO IMPRESA E IRAP

Non deducibili le spese della vendor due diligence se la plusvalenza è Pex

di **Fabio Landuzzi**

L'Ordinanza della Cassazione n. 5082/2018 depositata il **21.02.2019**, nel cassare la sentenza del giudice di appello e così disponendo il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell'atto di appello dell'Amministrazione Finanziaria, **si è espressa in senso favorevole alla indeducibilità dei costi** sostenuti da una società in relazione al **servizio di c.d. vendor due diligence** connessa alla successiva **vendita delle partecipazioni** che ne hanno costituito l'oggetto, a sua volta avvenuta **in regime di participation exemption**.

La fattispecie è in verità **alquanto incerta**, tanto che sul punto si conta una precedente sentenza, anch'essa della **CTR Lazio (n. 225 del 2011)**, di tenore opposto ed altresì passata in giudicato.

La posizione dell'**Amministrazione Finanziaria** sulla questione è invece nota.

In prima battuta, nella [circolare 36/E/2004](#), al par. 3, viene fatto riferimento a quanto previsto nella **Legge delega n. 80/2003** in cui all'[articolo 4, lett. e\)](#), si afferma che sarebbero **ineducibili i "costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione (...)"**.

A sua volta, la **Relazione illustrativa** specifica che i costi **"specificamente inerenti alla cessione"** delle partecipazioni, che appunto in base alla Legge delega sarebbero **ineducibili**, potrebbero non essere però inclusi fra quelli qualificati come **"oneri accessori di diretta imputazione"**; in questa circostanza, allora, **l'ineducibilità di tali ultimi costi**, secondo la qui citata circolare, dovrebbe avvenire mediante una **variazione in aumento** da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi.

E quali sarebbero secondo la prospettazione dell'Amministrazione Finanziaria questi **"costi specificamente inerenti alla cessione"**? Si tratta dei seguenti:

- gli **oneri accessori** sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad es.: le **spese notarili**, le **perizie tecniche** ed estimative, le **provvigioni** ad intermediari, ecc.);
- gli **altri oneri specificamente collegati al realizzo** della plusvalenza esente.

Con riguardo agli **"oneri accessori di diretta imputazione"**, come indicato anche dalla [circolare 10/E/2006](#), par. 8.1.2, essi sono **direttamente imputati ad abbattimento dei corrispettivi** della

cessione e perciò divengono **(in)deducibili** proprio **in misura corrispondente alla tassazione della plusvalenza** (quindi, in presenza di plusvalenza in regime Pex, sono di fatto **deducibili per il 5%**).

Gli altri costi che sono sempre **connessi alla cessione della partecipazione**, ma che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, sarebbero quindi – come sopra detto – **non deducibili** in forza della generale prescrizione dell'[articolo 109, comma 5, Tuir](#): ossia, andrebbero **ripresi a tassazione per il 95% del loro importo** poiché **correlati ad un provento considerato “esente”**.

Questa posizione interpretativa, come premesso, viene **sposata dalla ordinanza qui in commento**; lo stesso Giudice di merito aveva qualificato tali **spese** come “**indispensabili**” e “**assolutamente necessarie**” alla **cessione della partecipazione**, ritenendo non coerente consentirne la deduzione integrale.

Va osservato che questa posizione andrebbe dapprima rivista nel caso, diverso da quello trattato dall'arresto giurisprudenziale in commento, in cui la **trattativa di vendita non vada a buon fine** e quindi i costi della *vendor due diligence* non trovino **né un'accessorietà e né un collegamento diretto con la vendita**; allo stesso modo, sarebbe ragionevole concludere favorevolmente alla **deducibilità piena di tali costi** ove i servizi siano eseguiti in un **periodo di tempo sufficientemente distante dalla cessione**, sì da determinare un nesso fra i due fatti piuttosto debole o del tutto astratto.

Infine, la **critica** all'interpretazione che limita la deducibilità dei costi direttamente connessi alla cessione in **regime Pex**, ma diversi da quelli accessori, fa riferimento al fatto che, come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione, tale regime **non ha affatto natura agevolativa**, non integrando un **regime fiscale di favore**, ma solo un bilanciamento della tassazione dei trasferimenti di partecipazioni volto a **evitare fenomeni di doppia imposizione**.



Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >